

Allegato "A alla deliberazione G.C. N. 17 del 02.04.2008"

**STRALCIO REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE).**

*(stralcio del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 38 in data 27.06.2003)*

**INDICE**

- Art. 1 - Incarichi esterni
- Art. 2 - Modalità di conferimento
- Art. 3 - Limiti

## ART. 1 – INCARICHI ESTERNI

01. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i limiti, le modalità ed il limite massimo della spesa annua, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art.7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 come modificato dall'art.3 comma 76 della Legge Finanziaria 2008 e dall'art.110 comma 6 del D.Lgs. 267/2000.
02. Gli incarichi esterni (ex art.7 D.Lgs. n. 165/2001 e art.110, comma 6, D.Lgs. n. 267/2000) sono prestazioni di lavoro autonomo che si rifanno al contratto di prestazione d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione, (ex artt. 2229/2238 del Codice Civile) e che giuridicamente possono, in base alla durata della prestazione richiesta ed al quantum previsto, assumere la forma contrattuale della prestazione occasionale (nei casi di attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi ancorché prolungata nel tempo) o della collaborazione coordinata e continuativa (nei casi di prestazioni rese con continuità e sotto il coordinamento del committente ma senza vincolo di subordinazione).
03. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
  - a) incarichi di studio afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema di interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà di proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale dovranno essere illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
  - b) incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione.
  - c) consulenze consistenti nell'acquisizione tramite prestazioni professionali di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente, formulati da esperti.
04. Il contratto d'opera da stipularsi a seguito di conferimento dell'incarico, disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra committente e contraente ed il compenso pattuito. Tale contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sotto posizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.
05. Esulano dal presente articolo gli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio del Comune, oltre che per l'attività di progettazione urbanistica e opere inerenti i lavori pubblici, nonché incarichi di servizio che per loro natura sono equiparabili ad incarichi di progettazione, per le quali si fa rinvio alle specifiche discipline normative di settore.
06. Sono altresì esclusi gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione nonché degli organismi operanti per le finalità di supporto alla programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici.

## ART. 2 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO

01. Gli incarichi di collaborazione esterna vengono conferiti nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, professionalità ed adeguatezza dei compensi, per il perseguimento di obiettivi cui non possa farsi fronte attraverso la valorizzazione del personale dipendente.
02. E' possibile conferire un incarico di collaborazione ad un soggetto estraneo all'Amministrazione solo ove la prestazione richiesta sia connotata da un alto contenuto di professionalità e richieda pertanto qualifiche, titoli di studio, esperienze o competenze specifiche, ivi compresa l'eventuale iscrizione in speciali albi, ordini o elenchi.
03. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili dei Settori che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi nell'ambito dei criteri e dai limiti stabiliti dal presente articolo, delle previsioni inserite nel programma degli incarichi approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della Legge Finanziaria 2008 nonché nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione, nel rispetto dei limiti massimi di spesa annua fissati nel successivo articolo.
04. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Ente.
05. Il Responsabile del Settore interessato, attesta nella determinazione di conferimento dell'incarico, l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio per lo svolgimento dell'attività che si intende affidare al soggetto esterno, sia con riferimento alla mancanza della specifica professionalità richiesta, sia con riferimento ai carichi di lavoro già assegnati, sia con riferimento ad obiettive carenze nell'organico.
06. Il Responsabile di Settore competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
  - a) per affidamenti di importo non superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila) al netto di I.V.A. sempre nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi ed in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per il Comune nel rispetto dei principi di cui al primo comma;
  - b) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative, di cui al successivo comma 8, purché non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
  - c) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dal Comune, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
  - d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
07. Gli affidamenti di importo superiore ad €. 20.000,00 (euro ventimila) sono preceduti da apposito avviso da pubblicarsi all'albo comunale e sul sito istituzionale del Comune e per almeno quindici giorni. In tal caso l'avviso dovrà indicare l'oggetto dell'incarico, la durata, il

compenso stabilito, i requisiti culturali e professionali richiesti, oltre al termine entro il quale i soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune la propria candidatura corredata da adeguato "curriculum vitae".

08. L'affidamento verrà disposto dal Responsabile di Settore con propria determinazione, previa valutazione e comparazione dei curricula, privilegiando le esperienze analoghe alla prestazione richiesta e le attività svolte in favore di pubbliche amministrazioni.
09. Ai sensi dell'articolo 3, comma 54, della Legge Finanziaria 2008, i provvedimenti di affidamento degli incarichi saranno pubblicati, a cura dello stesso Responsabile di Settore, sul sito web del Comune per almeno quindici giorni.
10. L'elenco dei provvedimenti relativi ad affidamenti di incarichi di importo superiore ad €. 5.000,00 (Euro cinquemila) devono essere indicati nel referto al controllo di gestione da trasmettere alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.
11. L'incarico conferito non comporta per l'incaricato alcun obbligo di esclusività con il Comune: tuttavia non si può conferire alcun incarico a soggetti che, per l'attività esercitata o per altre circostanze, siano in potenziale conflitto di interessi con il Comune committente rispetto alla prestazione da svolgere
12. Il prestatore non può farsi sostituire nemmeno parzialmente o temporaneamente nell'espletamento dell'incarico, mentre può avvalersi di propri collaboratori nello svolgimento di attività preparatorie e aventi rilevanza meramente interna, delle quali rimane comunque esclusivo responsabile.
13. All'incaricato è altresì attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personale relativi all'attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D.Lgs. n. 196/2003.
14. Il termine entro il quale gli incaricati devono svolgere la propria prestazione può essere prorogato per esigenze sopravvenute o per ragioni eccezionali rispetto alla durata stabilita nel contratto.
15. Il contratto può essere risolto per inadempimento previa contestazione formale della controparte.

### ART. 3 - LIMITI

La soglia massima della spesa degli incarichi esterni sopra descritti (esclusi quelli indicati all'art. 74, commi 5 e 6), è fissata nel 5% del complesso delle spese correnti previste nel bilancio di previsione.